

PARTE TERZA
DISCIPLINA ESTETICA DELLA FABBRICAZIONE

Art. 52 - Decoro degli edifici

Le fronti degli edifici che prospettano su vie, spazi pubblici, su vie private o comunque visibili debbono soddisfare le esigenze del decoro cittadino, sia per una corretta ed armonica impostazione architettonica sia per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione.

I fabbricati di nuova costruzione, la trasformazione, la ricostruzione, il rifacimento degli esistenti, debbono inoltre armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi. Quando si tratta di edifici che sorgono in zone di particolare interesse architettonico ambientale, per i quali sorge la necessità di armonici inserimenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di prescrivere opportune limitazioni e vincoli architettonici.

Art. 53 - Intonacatura e tinteggiatura dei fabbricati

I muri di nuova costruzione o rinnovati, comunque visibili, debbono essere sempre intonacati, a meno che, per il genere di costruzione o per carattere architettonico, non richiedano intonaco.

I muri intonacati debbono essere tinteggiati con tinte che non deturpino l'aspetto dell'abitato, dell'ambiente urbano od il passaggio.

E' vietata la tinteggiatura parziale degli edifici, quando essa determini il deturpamento di cui sopra.

Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici e le fasce e i profili architettonici in genere, devono costituire un intervento organico e unitario e non per singole proprietà.

Art. 54 - Manutenzione dei prospetti e decoro dei frontespizi
nudi

Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in stato di normale conservazione non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene.

Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, di intonacatura e di ricolazione delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie, sulla base di un regolare progetto.

Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto o in parte sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente, il sindaco, a suo insindacabile giudizio e sentito la Commissione Edilizia, ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire di ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge.

Chi intende eseguire sulla facciata della casa o su altre pareti esposte alla pubblica vista pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve chiedere al comune apposita concessione sottoponendo i relativi disegni.

Art. 55 - Iscrizioni - Insegne - Stemmi - Mostre - Vettrine

Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi, o affissi pubblicitari, deve ottenere la concessione dall'Autorità Comunale presentando il disegno od il testo. L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestiere, professioni ed industrie, può essere autorizzata dal Sindaco solo quando queste non alterino sensibilmente gli elementi architettonici dell'edificio o l'ambiente.

L'autorizzazione sarà in genere rifiutata quando trattasi di edifici di interesse storico-artistico o di complessi architettonici di particolare importanza. Sarà parimenti negata, entro l'ambito dei centri abitati, l'autorizzazione ad eseguire insegne o scritte dipinte o verniciate direttamente sul muro.

L'Autorità Comunale deciderà entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta indicando eventualmente le modifiche da apportare, affinché non siano causa di deturpamento, nè siano usate locuzioni improprie od errate.

Art. 86 - Chioschi - cartelloni ed oggetti pubblicitari

I chioschi di ogni specie da collocarsi sul suolo pubblico o privato saranno permessi unicamente quando non ostacolino la circolazione e non siano contrari al pubblico decoro. In ogni caso, essi debbono essere costruiti secondo progetti approvati dalla Commissione Edilizia e con l'osservanza delle prescrizioni particolari eventualmente contenute nella concessione.

Il collocamento dei chioschi ha carattere di assoluta provvisorietà: l'autorizzazione potrà pertanto essere revocata quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.

E' proibito, senza la preventiva concessione del sindaco, collocare alla pubblica vista cartelloni ed oggetti pubblicitari di qualsiasi genere.

Il rilascio del permesso è effettuato dietro presentazione della relativa domanda corredata da disegni e fotografie, dimostranti la rispondenza dell'oggetto che si vuol esporre al carattere ed al decoro edilizio della località e dello ambiente.

E' vietata l'applicazione di oggetti luminosi e di cartelloni pubblicitari, di iscrizioni, di pittura e simili sui muri delle chiese e degli edifici pubblici e di quelli dichiarati di interesse storico-artistico.

Lungo le strade statali e provinciali, la pubblicità è regolata da apposite norme; i permessi saranno rilasciati rispettivamente dal competente Compartimento ANAS e dallo Ufficio Tecnico Provinciale.

Per le località dichiarate di interesse paesistico o ambientale, invece, la relativa autorizzazione potrà essere rilasciata solo subordinatamente al nulla-osta della competente Soprintendenza ai Monumenti.

Art. 57 - Elementi in aggetto (balconi, ecc.)

La costruzione di balconi, ringhiere, gronde ed altri elementi in aggetto su spazi pubblici o vie private è subordinata al rilascio di regolare concessione ed al rispetto delle prescrizioni generali o particolari stabilite.

Sono vietati:

- gli aggetti superiori a cm. 6 fino all'altezza di metri 2,70 dal piano stradale;
- gli infissi che si aprono verso l'esterno ad una altezza inferiore ai m. 2,50 dal piano stradale se la strada è munita di marciapiedi e di m. 4,50 se la strada ne è priva.

Balconi e pensiline, sono ammessi solamente sulle strade pubbliche e private, aperte o da aprirsi al pubblico transito, che abbiano una larghezza di almeno m. 6. L'aggetto dovrà essere spiccato ad almeno m. 3,60 dal piano del marciapiede o ad almeno m. 4,50 dal piano stradale ove non esista marciapiede, misurando tali altezze in corrispondenza dal punto più basso del profilo dell'aggetto. Dette sporgenze sono ammesse sino ad un decimo della larghezza stradale, con un massimo di m. 1,20 a meno che la costruzione non sia arretrata dal filo stradale e lo giustifichino speciali condizioni artistiche o di ambientamento.

Il Sindaco può imporre che tali strutture siano rimosse od eliminate quando arrechino pregiudizio all'ambiente circostante.

La chiusura, anche parziale o provvisoria, dei balconi aperti è rigorosamente vietata.

I nuovi edifici devono essere forniti di antenna centralizzata, per impianti televisivi, eccetera.

Art. 58 - Serramenti e tende a sporgere

I serramenti delle botteghe, le porte e le finestre piano terreno, dovranno aprirsi verso l'interno ed essere posti in opera in modo che, aperti o chiusi, non presentino alcun aggetto dalla linea del muro su spazi pubblici o strade private.

Le tende alle finestre delle case ed alle luci dei negozi dovranno avere la sporgenza consentita dal locale regolamento di polizia urbana o stabilita dal Sindaco all'atto della concessione; non potranno comunque sporgere sulla carreggiata stradale e la loro altezza dal piano del marciapiede non potrà essere inferiore a m. 2,50.

Gli aggetti delle mostre non debbono avere una sporgenza superiore a cm. 6 dal filo del muro.

Può essere consentita l'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purchè però il loro bordo inferiore sia ad un'altezza dal suolo non minore di ml. 4,50 e semprechè esse non rechino danno alla visibilità ed al decoro dell'ambiente.

Art. 59 - Servitù pubbliche

A norma di legge e per ragioni di pubblica utilità, l'Autorità comunale ha la facoltà di applicare o far applicare alle fronti dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura:

- a) targhette dei numeri civici e tabelle necessarie alla topografia urbana;
- b) piastrine per indicazioni planivolumetriche ed altimetriche degli idranti e simili;
- c) apparecchi e tabelle di segnalazione;
- d) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi;
- e) lapidi e fregi decorativi a scopo commemorativo.

Tale facoltà può essere esercitata previo avviso agli interessati.

Una volta apposte le cose che formano oggetto della servitù di cui sopra, i proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverle, di non sottrarle alla pubblica vista e di rinnovarle quando siano state distrutte o danneggiate per fatti loro imputabili.

Se fosse necessario coprire con insegne le targhe, queste potranno essere spostate a spese del proprietario e dietro indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Nei casi di riattamento o di modificazione di edifici, ai quali siano appoggiati fanali, targhe, mensole, fili od ogni altra opera necessaria per il servizio pubblico, il proprietario del fabbricato è tenuto a curare la loro perfetta conservazione o ad effettuare il ripristino qualora durante l'esecuzione dei lavori se ne debba fare la rimozione.

TITOLO II

Prescrizioni di carattere generale e speciale

Art. 60 - Rispetto delle visuali panoramiche e delle caratteristiche ambientali

Gli edifici e le opere da costruirsi entro od in prossimità alle zone che, per la loro bellezza naturale, per le visuali panoramiche e per le caratteristiche ambientali sono da tutelare, dovranno rispettare oltre ai limiti e vincoli precisati dal P.R.G. le particolari prescrizioni che, potranno essere impartite dall'Amministrazione comunale.

I programmi per opere edilizie singole o per lottizzazioni di terreni a scopo edilizio dovranno essere adeguati a queste particolari caratteristiche, rispettare determinati scorci prospettici e tendere ad una valorizzazione dell'ambiente stesso.

Per questo scopo il sindaco, su conforme parere della commissione, potrà chiedere il parere del competente organo di tutela regionale prima del rilascio di qualsiasi autorizzazione.